

ARTICOLO 1

E' costituita una Associazione denominata "UNIONE TIFOSI ROMANISTI ONLUS", per la brevità "U.T.R. ONLUS".

L'Associazione è un'Organizzazione non lucrativa di utilità sociale ai sensi del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460.

ARTICOLO 2

L'Associazione ha sede in Roma, Viale Giulio Cesare n. 78

ARTICOLO 3

L'Associazione è un'organizzazione non lucrativa di utilità sociale, è volontaria, apolitica, indipendente e persegue fini di solidarietà sociale.

L'U.T.R. ONLUS è moralmente associata all'A.S. Roma S.p.A..

L'Associazione che non ha finalità di lucro, ha per scopo la promozione di attività sportive dilettantistiche ed attività motorie in genere, della cultura e dell'arte, manifestazioni e spettacoli, formazione, educazione, ricreazione, istituzione, turismo e solidarietà.

In particolare, essa ha come scopo di promuovere e sviluppare il tifo sportivo in favore delle squadre dell'A.S. Roma S.p.A., nel rispetto delle norme etiche di educazione civica e sportiva, delle leggi dello Stato e di osservanza delle direttive morali di comportamento.

A tal fine attua le finalità delle Associazioni, Clubs, Gruppi, Fans oltre a singoli associati regolarmente costituiti e ufficialmente riconosciuti operanti e ne effettuata, altresì, il coordinamento, a livello nazionale e internazionale.

L'Associazione non potrà svolgere attività diverse da quelle di cui sopra, ad eccezione di quelle direttamente connesse e comunque in via non prevalente.

Per il raggiungimento dei propri scopi l'Associazione potrà organizzare occasionalmente, nei limiti consentiti dalla legge, raccolte pubbliche di fondi, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, manifestazioni ed eventi sportivi in genere.

ARTICOLO 4 - SOCI

Sono singoli Soci della "U.T.R. ONLUS" Club, Associazioni, Gruppi di almeno cinquanta persone formati da singoli tifosi e/ Fans Club, singoli o raggruppati.

I rapporti tra gli associati e tra questi e l'A.S. Roma S.p.A. sono curati dal Consiglio Direttivo nonché dal Presidente, dal Vice Presidente e, infine, dal Segretario e dal Tesoriere.

L'Associazione è composta da soci ordinari e da soci onorari.

Tutti i soci hanno diritto di voto per le elezioni degli organi direttivi dell'associazione, nonché per le modifiche statutarie e regolamentari secondo le norme stabilite dal regolamento.

ARTICOLO 5

I soci hanno tutti uguali diritti.

L'esercizio dei diritti del socio e l'accesso all'attività sociale è subordinata all'effettivo versamento della quota associativa, non inferiore all'importo determinato annualmente dal Consiglio nonché al versamento di quant'altro dovuto nei termini e secondo le modalità stabilite dal Consiglio ovvero dallo statuto e/ dal regolamento.

I soci non assumono alcuna responsabilità oltre l'importo delle rispettive quote.

La quota dovrà essere versata entro il termine fissato dal Consiglio, comunque precedente alla data dell'assemblea che approva il bilancio.

La qualità di socio si perde per recesso, per morte o per esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo in caso di morosità o di indegnità del socio a causa di attività pregiudizievole all'associazione o incompatibile con le finalità della stessa.

Il recesso comunicato dopo la data dell'assemblea che approva il bilancio preventivo non esonera dal pagamento della quota per il relativo anno.

E' escluso qualsiasi rimborso ai soci in caso di recesso.

ARTICOLO 6 - BILANCIO – PATRIMONIO -

L'Associazione trae i mezzi per conseguire i propri scopi:

- a) dalle quote associative;
- b) dai beni o contributi che pervengano all'Associazione a qualsiasi titolo, comprese eventuali erogazioni, donazioni, lasciti e contributi in genere;
- c) dai redditi derivanti dal suo patrimonio;
- d) dal ricavato delle manifestazioni e dalle attività organizzate dall'Associazione.

La quota o i contributi associativi non sono trasmissibili.

Nei casi di perdite della qualità di socio, per qualunque causa, non si farà luogo ad alcun rimborso di quote o contributi associativi.

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'Associazione, a meno che la erogazione sia fatta, a titolo di liberalità, in favore di ONLUS o di associazioni di volontariato equiparate.

Gli avanzi di gestione e qualunque disponibilità di cassa saranno sempre impiegati per la realizzazione delle finalità statuarie o di quelle ad esse direttamente connesse.

E' fatto divieto di perseguire finalità diverse da quelle indicate nell'art. 2 o da quelle ad esse connesse.

L'Associazione non svolge attività di natura commerciale, in quanto l'attività svolta nei confronti degli associati è in conformità alle finalità istituzionali dell'associazione.

Tuttavia qualora per fini connessi all'attività sociale, venissero svolte attività – anche solo fiscalmente considerate di natura commerciale – nei limiti comunque previsti dal D.Lgs. 460/97, dovranno essere ottemperati tutti gli obblighi di legge civili e fiscali.

I risultati economici dell'attività commerciale occasionale confluiscono nel bilancio consuntivo dell'U.T.R. ONLUS.

Le uscite sono costituite da tutte le spese che l'Associazione sostiene per la realizzazione dell'attività, nonché dal contributo obbligatorio da stabilire di anno in anno dall'assemblea da versare all'Unione per il mantenimento di una propria sede e delle altre spese generali.

ARTICOLO 7 - ORGANI

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Tesoriere;
- e) il Segretario;
- f) il Comitato Esecutivo;
- g) il Collegio dei Probiviri;
- h) il Collegio dei Revisori dei Conti.

Tutte le cariche sono gratuite.

ARTICOLO 8 - ASSEMBLEA

L'Assemblea è costituita dai soci aventi diritto di voto che siano in regola, alla data di convocazione, con il versamento delle quote associative annuali deliberate dal Consiglio.

L'Assemblea è convocata almeno una volta all'anno dal Presidente; essa è inoltre convocata ogni qualvolta il Presidente o il Consiglio lo ritengono opportuno, oppure quanto ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei soci in regola con il versamento dei contributi.

Le convocazioni dell'Assemblea sono fatte mediante affissione dell'avviso nella sede sociale o lettera, contenete l'ordine del giorno, spedita, anche a mezzo fax, a ciascuno dei soci almeno quindici giorni prima di quello fissato per la riunione o a mezzo avviso pubblicato sul Corriere dello Sport quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua mancanza, dal Vice Presidente, se nominato, o da altra persona designata dall'assemblea medesima.

ARTICOLO 9

Sono di competenza dell'assemblea:

- a) l'approvazione della relazione del Consiglio Direttivo sull'attività svolta dall'Associazione;
- b) l'approvazione del bilancio annuale preventivo e consuntivo;
- c) la nomina del Consiglio Direttivo con designazione della carica di Presidente;
- d) la nomina del Collegio dei Probiviri;

- e) qualsiasi delibera attinente all'Associazione, ad essa sottoposta dal Consiglio;
- f) l'approvazione di un regolamento interno redatto a cura del Consiglio Direttivo;
- g) le modifiche dello statuto e del regolamento interno nonché lo scioglimento dell'associazione e la nomina di uno o più liquidatori.

ARTICOLO 10

Ogni socio ha diritto di voto per tutte le deliberazioni dell'assemblea ivi comprese quelle attinenti l'approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti, nonché la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

Ogni socio può farsi rappresentare da altro socio, avente analogo diritto di voto, mediante delega scritta.

Un socio non potrà essere portatore di più di cinque deleghe.

L'assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza, in proprio o per delega, di almeno la metà del numero complessivo dei soci aventi diritto di voto ai sensi del presente statuto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci aventi diritto di voto, intervenuti in proprio o per delega.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dai votanti, salvo per le elezioni delle cariche sociali per le quali è sufficiente la maggioranza relativa.

Per le modifiche al presente statuto o per lo scioglimento dell'Associazione è richiesto il voto favorevole di almeno i due terzi dei soci.

Delle deliberazioni dell'assemblea viene fatto constare con apposito verbale redatto dal Presidente e dal Segretario dell'assemblea.

ARTICOLO 11 - CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da cinque a ventuno membri eletti dall'assemblea dei soci con le condizioni tutte previste dall'art. 10 presente statuto.

Il voto potrà esser espresso o con votazione segreta o per acclamazione o peralzata di mano.

In caso di parità di voti, tra i due o più candidati risulta eletto il più anziano di iscrizione all'Associazione,.

In caso di pari anzianità di iscrizione risulterà eletto il maggiore di età.

I membri del Consiglio durano in carica tre anni e possono essere rieletti alla fine dl mandato.

In caso di cessazione di un Consigliere nel corso dell'esercizio è in facoltà del Consiglio stesso di cooptare il sostituto che rimarrà in carica sino alla prossima assemblea.

In caso di cessazione della maggioranza dei Consiglieri in carica, si intende decaduto l'intero Consiglio.

ARTICOLO 12

Le riunioni del Consiglio sono convocate dal Presidente o in mancanza dal Vice Presidente con avviso contenente l'ordine del giorno affisso nella sede sociale almeno dieci giorni prima dell'adunanza o spedito per lettera, nei casi di urgenza, con telex o telefax almeno cinque giorni prima.

Il Consiglio è convocato inoltre quanto ne faccia richiesta almeno un terzo dei Consiglieri in carica.

Le sedute sono presieduta dal Presidente o in mancanza dal Vice Presidente o in mancanza da persona designata dagli intervenuti.

Il Consiglio è validamente costituito con la presenza di almeno la metà dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti.

In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il membro del Consiglio Direttivo assente ingiustificato per tre riunioni consecutive, decade dalla carica su delibera dello stesso Consiglio Direttivo ed è sostituito per il restante periodo del triennio dal primo dei non eletti dall'assemblea generale.

Allo stesso modo sarà sostituito il membro dimissionario per qualsiasi motivo.

Il Consiglio, con votazione a maggioranza assoluta, eleggerà nel proprio seno il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario, il tesoriere e Comitato Esecutivo al quale verrebbero delegati alcuni poteri propri del Consiglio stesso.

ARTICOLO 13

Al Consiglio è affidata la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, la promozione e l'organizzazione dell'attività sociale, la erogazione dei mezzi di cui dispone l'Associazione per il raggiungimento dei fini di cui al presente statuto.

Il Consiglio deve redigere annualmente il bilancio preventivo e consuntivo, sulla base di quanto predisposto dal Tesoriere.

Il Consiglio determina l'ammontare delle quote associative minime da versarsi annualmente da ciascuna categoria di soci e l'ammontare di eventuali contributi da versare una tantum nonché il termine entro il quale gli stessi devono essere versati.

Il Consiglio può delegare parte dei suoi poteri ad uno o più dei suoi membri, al Consiglio Esecutivo o al Segretario.

ARTICOLO 14 - PRESIDENTE – SEGRETARIO – TESORIERE

Al Presidente spetta la legale rappresentanza dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio.

Il Presidente esegue le deliberazioni del Consiglio ed esercita i poteri che il Consiglio gli delibera in via generale o di volta in volta, con facoltà di nominare, da parte del Consiglio stesso procuratori.

Il Tesoriere tiene la cassa, compila annualmente le bozze del bilancio preventivo e consuntivo e redige una relazione sulla gestione economica dell'Associazione da sottoporre all'assemblea.

Il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere hanno la rappresentanza esterna dell'Associazione, nei rapporti con gli istituti di credito e gli uffici postali preso i quali possono

aprire e chiudere i conti ed effettuare con gli stessi qualsiasi operazione sia a credito che a debito, a firma disgiunta, nonché presso le autorità locali, regionali, statali ed internazionali e presso la A.S. ROMA S.p.A..

Il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere sono responsabili nei confronti dell'Associazione secondo le norme del mandato e possono concludere, anche separatamente, accordi e/o contratti per iniziative che possono comportare benefici per l'Associazione stessa.

Nei confronti dei terzi e dell'A.S. ROMA S.p.A., il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere rispondono in solido con l'Associazione per gli atti posti in essere durante la loro gestione nell'ambito del mandato conferito.

Il Segretario cura l'esecuzione delle delibere del consiglio e la gestione ordinaria dell'Associazione.

Esercita tutte le altre funzioni eventualmente delegategli dal Consiglio.

ARTICOLO 15 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI E COLLEGIO DEI REVISORI

Tutte le eventuali controversie insorgenti tra gli associati o tra gli associati e l'Associazione o i suoi Organi saranno sottoposte alla competenza di un Collegio di Probiviri composto da tre membri effettivi più due supplenti, nominati dall'Assemblea, ad eccezione dei primi, nominati in sede di atto costitutivo.

Se non nominato dall'Assemblea il Collegio, a maggioranza, nominerà al suo interno un Presidente.

I Probiviri durano in carica tre anni, salvo dichiarazione di decadenza, che verrà assunta dall'Assemblea per gravi o ripetute inadempienze alle loro funzioni; sono rieleggibili.

Giudicheranno "ex bono et aequo" senza formalità di procedura.

Le loro decisioni, che saranno validamente assunte a maggioranza assoluta, saranno inappellabili.

Il Collegio dei Revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'assemblea generale ordinaria, con le modalità previste per l'elezione dei membri del Consiglio Direttivo.

I Revisori dureranno in carica tre anni e sono rieleggibili alla fine del triennio.

Il Presidente del Collegio sarà eletto a maggioranza tra i revisori effettivi.

I membri del Collegio dei Revisori non possono ricoprire cariche elettive negli organi nazionali dell'U.T.R. ONLUS.

I Revisori supplenti subentrano a quelli effettivi in ordine ai voti di preferenza ottenuti.

ESERCIZIO - ARTICOLO 16 - ESERCIZIO

Gli esercizi dell'Associazione si chiudono al 30 giugno di ogni anno e coincide, di norma, con la stagione calcistica.

REGOLAMENTO INTERNO

ARTICOLO 17

L'Assemblea può approvare un regolamento interno, che verrà elaborato a cura del Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 18 - DURATE E SCIoglimento

L'Associazione ha durata illimitata.

L'Associazione si scioglie per delibera dell'Assemblea Generale Straordinaria degli associati a maggioranza assoluta dei voti.

In caso di scioglimento, l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e l'eventuale patrimonio residuo dell'ente dovrà essere devoluto, su indicazione dell'Assemblea, ad opera dei liquidatori a favore di altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale – possibilmente avente per oggetto attività sportive – o a fini di pubblica utilità, sentito comunque l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ARTICOLO 19

Eventuali modifiche al presente statuto dovranno essere deliberate, con il preventivo parere del Consiglio Direttivo, a maggioranza assoluta dell'assemblea generale degli associati.

Per quanto non previsto dal presente statuto si intendono applicabili le norme di leggi vigenti in materia di associazioni.

FIRMATO: AMBLETO BELLI – ENRICO IORIO – MARIO MAGNI – GIANCARLO CARDONI – GIOVANNI BORELLI – MARCELLO BERNABEI – GIOVANNI BIANCHETTI – GIANCARLO CADOLINI – ERNESTO GARGANO – GIANFRANCO RUSTICHELLI – GIULIO BISCOSSI – FABRIZIO GRASSETTI – ANTONIO CALICCHIA – ROMEO CAPELLI – ARDUINO CIARALLI – ROBERTA MORI NOTAIO